

Procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sui documenti d'identità e dell'ordinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri in vista dell'introduzione della carta d'identità con microchip

Tabella sinottica delle modifiche previste nelle due ordinanze in questione

(a) Ordinanza sui documenti d'identità (RS 143.11)

Diritto vigente	Avamprogetto
Art. 2 Tipi di passaporto ¹ Esistono i seguenti tipi di passaporto: a. passaporto ordinario; b. passaporto provvisorio; c. passaporto diplomatico ordinario; d. passaporto diplomatico provvisorio; e. passaporto di servizio ordinario; f. passaporto di servizio provvisorio.	<i>Art. 2</i> Tipi di passaporto ¹ Esistono i seguenti tipi di passaporto: a. passaporto ordinario; b. passaporto di emergenza; c. passaporto diplomatico ordinario; d. passaporto diplomatico di emergenza; e. passaporto di servizio ordinario.
Art. 2a <i>[nessun contenuto]</i>	<i>Art. 2a</i> Tipi di carte d'identità Esistono i seguenti tipi di carte d'identità: a. carta d'identità non contenente dati registrati elettronicamente (carta d'identità senza microchip); b. carta d'identità contenente dati registrati elettronicamente (carta d'identità con microchip).
Art. 4 Forma ed edizione Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) stabilisce la forma e l'aspetto dei documenti d'identità e ne cura l'edizione.	<i>Art. 4</i> Forma ed edizione Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce la forma e l'aspetto dei documenti d'identità e ne cura l'edizione.

Diritto vigente	Avamprogetto
Art. 5 Validità ⁵ Se per un lungo periodo non è possibile produrre nuovi passaporti, i passaporti an-cora validi possono essere prorogati di 3 anni al massimo e i passaporti provvisori possono essere rilasciati per 3 anni. Il Dipartimento disciplina i dettagli.	<i>Art. 5 cpv. 5</i> <i>Abrogato</i>
Art. 5a Lettura del microchip Il Dipartimento può stipulare accordi internazionali concernenti la lettura delle impronte digitali memorizzate nel microchip con gli Stati che rispettano il regolamento (CE) n. 2252/200410 e le relative disposizioni d'esecuzione.	<i>Art. 5a</i> Lettura del microchip <i>Concerne soltanto il testo tedesco.</i>
Art. 9 Richiesta di rilascio ² I Cantoni stabiliscono se la persona richiedente può portare una fotografia digitale. I requisiti concernenti la fotografia sono fissati dal Dipartimento. Le autorità di rilascio controllano la qualità della fotografia e decidono se soddisfa i requisiti.	<i>Art. 9 cpv. 2</i> <i>Abrogato</i>
Art. 12 Obbligo di presentarsi personalmente ⁴ L'autorità di rilascio competente può, in casi di grave infermità fisica o psichica, esonerare la persona richiedente dall'obbligo di presentarsi personalmente se può stabilire inequivocabilmente l'identità in altro modo e se si può procurare i dati necessari in altro modo.	<i>Art. 12 cpv. 4</i> ⁴ L'autorità di rilascio competente può, in casi di grave infermità fisica o psichica, esonerare la persona richiedente dall'obbligo di presentarsi personalmente se può stabilire inequivocabilmente l'identità in altro modo e se si può procurare i dati necessari, compresa la fotografia, in altro modo. I requisiti concernenti la foto-grafia sono stabiliti dal DFGP.
Art. 13 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali ¹ L'autorità di rilascio competente effettua una fotografia digitale della persona richiedente, sempre che quest'ultima non ne abbia portata una o che quella portata non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 9 capoverso 2. ² Essa registra due impronte digitali della persona richiedente sotto forma di impronta piatta dell'indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell'impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l'impronta piatta del dito medio, dell'anulare o del pollice. ³ Le impronte digitali non sono registrate se la persona richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile rilevarle per motivi medici di natura non temporanea. Per le richieste di rilascio di una carta d'identità le impronte digitali non sono registrate. ⁴ Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un passaporto con una validità ridotta a un anno. La validità ridotta non influisce sull'importo degli emolumenti.	<i>Art. 13</i> Registrazione della fotografia e delle impronte digitali ¹ L'autorità di rilascio competente effettua una fotografia digitale della persona richiedente. ² Per il rilascio di un passaporto o di una carta d'identità con microchip essa registra due impronte digitali della persona richiedente sotto forma di impronta piatta dell'indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell'impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l'impronta piatta del dito medio, dell'anulare o del pollice. Per le richieste di rilascio di una carta d'identità senza microchip le impronte digitali non sono registrate. ³ Le impronte digitali non sono registrate se la persona richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile rilevarle per motivi medici di natura non temporanea. ⁴ Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un passaporto o una carta d'identità con microchip con una validità ridotta a un anno. La validità ridotta non influisce sull'importo degli emolumenti.
Art. 14a Contenuto ulteriore del passaporto ¹ Sul microchip dei passaporti di cui all'articolo 2 capoverso 2 sono registrati i dati seguenti:	<i>Art. 14a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, e 3</i>

Diritto vigente	Avamprogetto
³ È applicabile il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004 ³¹ , relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.	Contenuto ulteriore del passaporto e della carta d'identità con microchip ¹ Sul microchip dei passaporti di cui all'articolo 2 capoverso 2 e delle carte d'identità di cui all'articolo 2a lettera b sono registrati i dati seguenti: ³ Ai passaporti è applicabile il regolamento (CE) n. 2252/2004.
Sezione 2a: Procedura di richiesta per il rilascio delle carte d'identità presso il Comune di domicilio	<i>Titolo prima dell'art. 14c</i> Sezione 2a: Procedura di richiesta per il rilascio delle carte d'identità senza microchip presso il Comune di domicilio
Art. 14c Requisiti applicabili al Comune di domicilio ¹ Il Comune di domicilio utilizza per trattare le richieste di carte d'identità l'applicazione ISA-NAVIG messa a disposizione dalla Confederazione.	<i>Art. 14c cpv. 1</i> ¹ Il Comune di domicilio utilizza per trattare le richieste di carte d'identità senza microchip l'applicazione ISA-NAVIG messa a disposizione dalla Confederazione.
Allegato 1 Allegato 2	II Gli allegati 2 e 3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
-	III <i>Disposizione transitoria</i> I passaporti provvisori, i passaporti diplomatici provvisori e i passaporti di servizio provvisori rilasciati prima dell'entrata in vigore della modifica del ... rimangono validi fino alla loro scadenza.

(b) Ordinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (RS 143.111)

Diritto vigente	Avamprogetto
<i>Ingresso</i> visti gli articoli 4, 9 capoverso 2 e 58 capoverso 1 dell'ordinanza del 20 settembre 2002¹ sui documenti d'identità (ODI),	<i>Ingresso</i> visti gli articoli 4, 12 capoverso 4 secondo periodo, 14d capoverso 2 terzo periodo e 58 capoverso 1 dell'ordinanza del 20 settembre 2002¹ sui documenti d'identità (ODI),
Art. 12 Fotografia ¹ L'autorità di rilascio può consentire di portare con sé una fotografia digitale. Se la persona richiedente intende avvalersi di questa possibilità, lo deve comunicare nel momento in cui richiede il rilascio di un documento d'identità. In questo caso, l'autorità di rilascio invia un link per posta elettronica, tramite il quale è possibile caricare la fotografia digitale nel sistema relativo ai documenti d'identità. ² La fotografia dev'essere consegnata come immagine a colori (8 bit/pixel) in formato JPEG compresso e di qualità elevata (dimensioni del file pari a circa 700 KB) nonché in formato Baseline (standard). È vietato ritoccarla. ³ Ad eccezione dei requisiti riguardanti il formato si devono rispettare le prescrizioni del campionario di fotografie di cui all'articolo 13. ⁴ Per il formato valgono i requisiti seguenti: a. la dimensione dell'immagine deve essere di 1980 × 1440 pixel (altezza × larghezza); b. la distanza fra gli occhi (da pupilla a pupilla) deve corrispondere al 15–20 per cento della larghezza dell'immagine; c. gli occhi devono essere situati in una zona compresa tra il 50 e il 60 per cento dell'altezza dell'immagine misurata dal margine inferiore. ⁵ La fotografia portata dalla persona richiedente è controllata con l'ausilio di un'immagine registrata sul posto e ulteriormente trattata nel sistema. Non esiste alcun diritto all'uso della fotografia se essa non soddisfa tutti i requisiti. ⁶ Il fatto di portare una fotografia non comporta una riduzione dell'emolumento. Alla persona richiedente non sono rimborsate le spese. Art. 13 Campionario di fotografie In virtù dell'articolo 5 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali il campionario di fotografie non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Esso è accessibile in forma elettronica e può essere consultato gratuitamente presso le autorità di rilascio.	<i>Art. 12</i> Fotografia I requisiti concernenti la fotografia di cui agli articoli 12 capoverso 4 secondo periodo e 14d capoverso 2 secondo periodo ODI sono stabiliti nell'allegato. <i>Art. 13</i> <i>Abrogato</i>

¹ RS 143.11

	<i>Allegato (art. 12)</i> Requisiti concernenti la fotografia Formato Le dimensioni della fotografia devono essere di 35 x 45 mm (senza margine). La lunghezza del viso dal mento alla scatola cranica deve essere di almeno 29 mm e al massimo 34 mm. Eccezionalmente i capelli possono oltrepassare il margine. Per i bambini di età inferiore a 11 anni, la lunghezza del viso dal mento alla scatola cranica deve essere di almeno 23 mm. Postura del corpo, posizione della testa, espressione del viso e direzione dello sguardo La persona deve essere seduta con le spalle dritte di fronte alla macchina foto-grafica e guardare direttamente nell'obiettivo. La testa non deve essere inclinata, girata verso un lato o piegata in avanti. Il naso deve trovarsi sulla linea verticale al centro della sagoma. Entrambi gli occhi devono essere aperti, alla stessa altezza e chiaramente visibili; lo stesso vale anche per i portatori di occhiali. L'espressione del viso deve essere neutrale. La bocca deve essere chiusa. Il viso non deve essere in parte coperto da una mano, un oggetto (p. es. una pipa) o un'altra persona. Portatori di occhiali La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi. Le lenti non devono creare riflessi. È vietato l'uso di lenti colorate. È vietato indossare occhiali da sole. Le persone ipovedenti sono autorizzate a portare lenti scure. Illuminazione, nitidezza e contrasto La fotografia deve essere nitida e ricca di contrasti e l'illuminazione deve essere regolare; il viso non deve presentare ombre. Il tono della pelle deve essere naturale. La pelle non deve presentare riflessi e gli occhi non devono essere rossi. Sfondo Lo sfondo deve essere monocromatico, unitario e neutrale. La persona non deve causare ombre. Lo sfondo deve distinguersi chiaramente dalla testa. Copricapo I copricapo sono vietati. Non è nemmeno consentito indossare fasce frontali, fasce vistose nei capelli o occhiali spostati sopra la testa ecc. Eccezioni sono consentite solo per comprovati motivi di ordine medico o religioso, per esempio per le donne affiliate a ordini religiosi o persone che fanno parte di congregazioni che prescrivono di

	portare un copricapo in pubblico. In questi casi il viso deve essere visibile almeno dalla parte inferiore del mento all'attaccatura dei capelli. Il viso non deve presentare ombre. Qualità della fotografia e altri requisiti Sono consentite fotografie in bianco e nero e a colori. La fotografia sul documento d'identità sarà riprodotta in una scala di grigi. La carta della fotografia deve avere una superficie liscia (lucida o semi-opaca). La superficie non deve avere rilievi percettibili al tatto (effetto perlato o ricamo). Per sviluppare le fotografie è consentito utilizzare unicamente la carta speciale prevista per tale scopo. La fotografia può risalire al massimo a un anno prima. Non deve avere alcuna piegatura, scalfittura o macchia. Gli angoli non devono essere smussati. La struttura dei pixel non deve essere visibile. Non sono ammesse fotografie in cui la persona raffigurata porta un'uniforme. Le fotografie di bambini piccoli o di persone con disabilità non devono necessariamente soddisfare tutti i requisiti. Sono consentite lievi divergenze in particolare per quanto riguarda lo sguardo diretto all'obiettivo, l'espressione neutrale del viso e la grandezza della testa. Campionario di fotografie Gli esempi fotografici contenuti nel campionario di fotografie² illustrano requisiti aggiuntivi.
--	--

² Il contenuto del campionario di fotografie è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo: fedlex.data.admin.ch/xxx > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.